

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4536 del 03/10/2019
Oggetto	Procedimento FE17A0033 intestato alla società MG Recycling S.r.l. Autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa e rilascio della concessione con procedura semplificata per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi, nel Comune di Bondeno (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4672 del 03/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);

- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”; 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n.106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

PRESO ATTO che con istanza assunta agli atti con prot. n. PGFE.2017.13959 del 12 dicembre 2017, il Sig. Guido Blo, C.F. BLOGDU37T27A965M, legale rappresentante della società “MG Recycling S.r.l.”, P.IVA 02303560367 ha richiesto la concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo ai sensi dell'art. 36 r.r. 41/2001 (Cod. Sisteb FE17A0033);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta prevede:

1. la perforazione dell'opera di presa con le seguenti caratteristiche:

- pozzo avente profondità di m. 18 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Bondeno, su terreno di proprietà della soc. MG Recycling S.r.l. censito al fg. n. 101, mapp. n. 83; coordinate UTM–RER, x: 690056; y: 975024;
2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
- portata massima di acqua derivabile pari a l/s 0,5;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 1.300;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aiuole ed aree verdi, assimilata ad uso irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi;

DATO ATTO che:

- la domanda è sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, R.R. n. 41/2001, poiché il pozzo presenta una profondità inferiore ai 30 metri e un volume annuo di prelievo non superiore a 3.000 mc;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere

in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 13 novembre 2017, la somma pari a € 99,00 per le spese di istruttoria relative all'istanza di concessione e perforazione di nuovo pozzo, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 09/09/2019, la somma pari a euro 82,36, relativa al canone dovuto per il rateo luglio - dicembre 2019, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 09/09/2019, la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2023, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Guido Blo, C.F. BLOGDU37T27A965M, legale rappresentante della società “MG Recycling S.r.l.” P.IVA 02303560367 con sede legale nel Comune di Bondeno in via E. Rossaro n. 7:

- l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 - pozzo avente profondità di m. 18 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Bondeno, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 101, mapp. n. 83; coordinate UTM-RER x: 690056; y: 975024;
 - la concessione con procedura semplificata a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
 - portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente concedibile pari a 774,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aiuole ed aree verdi, assimilata ad uso irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2023;
- 3. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2019 aggiornato all'indice ISTAT ad un importo pari ad € 164,72;
- 4. di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sottoscritto dal concessionario per accettazione, protocollato in data 01/10/2019;
- 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2019 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2019 dovranno essere versati sul conto corrente della SAC - Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: “Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411” - IBAN: IT42C0760102400001018766582 oppure tramite versamento con bollettino postale su conto

corrente nr. 001018766582;

- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità e causa di decadenza dal titolo concessorio;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di notificare il presente provvedimento alla società concessionaria attraverso posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa

entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Ing. Paola Magri

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

- DISCIPLINARE -

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata a Sig. Guido Blo, C.F. BLOGDU37T27A965M, legale rappresentante della società "MG Recycling S.r.l.", P.IVA 02303560367 con sede legale nel Comune di Bondeno in via E. Rossaro n. 7, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa - istanza n. PGFE.2017.13959 del 12.12.2017 - cod. Sisteb FE17A0033.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 18 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kw 0,75.
2. L'opera di presa è sita nel Comune di Bondeno, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 101, mapp. n. 83; coordinate UTM-RER, x: 690056; y: 975024.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 774,00.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione aiuole ed aree verdi, assimilata ad uso irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati

delle misurazioni con foto delle letture del contatore alla data del 31 dicembre, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

- 2. Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo bifacciale delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
- 3. Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
- 4. Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
- 5. Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
- 6. Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1.** La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
- 2.** Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2023.
- 3.** Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
- 4.** Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

- 1 **Ubicazione della perforazione:** Comune di Bondeno, su terreno di proprietà della concessionaria:
 - coordinate catastali: foglio 101, mappale 83;
 - coordinate UTM (fuso 32) x: 690056; y: 975024;
- 2 **Caratteristiche tecniche della perforazione:**
 - profondità massima di metri 18 dal piano di campagna;
 - perforazione con diametro interno costante pari a 1000 mm;

L'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere colmata con miscela di cemento-bentonite.

Il pozzo sarà equipaggiato da una elettropompa sommersa, di modello ancora da definire, di potenza pari a 0,75 kW, con una portata di esercizio pari a 0,5 l/sec, con un diametro pari a 1" e 1/4; sarà inoltre dotato di avampozzo con anello in cemento di diametro pari a 100 cm;

- 3 I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione tecnica di cui al seguente art. 10.2.

ARTICOLO 10

COMUNICAZIONI LAVORI PERFORAZIONE

- 1 Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione:
- la data di inizio dei lavori di perforazione;
 - la data di ultimazione dei lavori di perforazione.
- 2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:
- la relazione tecnica unitamente al presente atto, in cui dichiarare l'esito della ricerca;
 - una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email: aoofo@cert.arpa.emr.it

ARTICOLO 11

PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

- Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
- L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con

impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire tramite PEC: il Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, l'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ARPAE SAC di Ferrara;

- La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.
- Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

- Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

- I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

- In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988 e dal DM 17.01.2018, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

- L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.
- In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 12

OSSERVANZA DI LEGGI

- Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

- L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

ARTICOLO 13

SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.